



COMUNE DI
VILLACIDRO



COMUNE DI
SAN GAVINO MONREALE



PROVINCIA DEL
MEDIO CAMPIDANO



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



COMUNE DI
SANLURI



COMUNE DI
SERRAMANNA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO "VILLACIDRO 3" E OPERE CONNESSE

COMUNI DI VILLACIDRO E SAN GAVINO MONREALE (VS)

POTENZA MASSIMA DI IMMISSIONE IN RETE 50.000 kW
POTENZA MASSIMA INSTALLATA PANNELLI 51.300 kWp

B

PROGETTO OPERE DI RETE

DATA
25/02/2022

REVISIONE
1

SCALA
-

CODICE

B.4

TITOLO

ESTRATTI NORME DI ATTUAZIONE

IL PROPONENTE

GREEN ENERGY SARDEGNA 2 S.r.l.
Piazza del Grano, 3
39100 Bolzano (BZ)

IL PROGETTISTA



BETTIOL ING. LINO S.R.L.
Società di Ingegneria

S.L.: Via G. Marconi 7 - 31027 Spresiano (TV)
S.O.: Via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 7332277 - Fax. 049 7332273
E-mail: bettiolinginosrl@legalmail.it



GREENENERGYSARDEGNA2

GREEN ENERGY SARDEGNA 2 S.r.l. Piazza del Grano, 3 39100 Bolzano (BZ)



Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE	4
3	DESCRIZIONE DELL'AREA PROPOSTA PER L'INTERVENTO.....	6
3.1	Localizzazione delle aree di intervento e delle soluzioni proposte.....	6
4	ANALISI URBANISTICA.....	8
4.1.1	<i>PIANIFICAZIONE COMUNALE</i>	<i>8</i>
4.1.1	<i>IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI VILLASOR.....</i>	<i>8</i>
4.1.2	<i>IL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI SERRAMANNA</i>	<i>15</i>

1 PREMESSA

Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con sede in Piazza del Grano 3, Bolzano è una società che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Su incarico di Green Energy Sardegna 2 S.r.l. si è provveduto a redigere il progetto definitivo delle opere di rete per la connessione necessarie a connettere un nuovo impianto da fonte rinnovabile, di proprietà della stessa, alla SE di Serramanna (SU).

Le opere di seguito descritte costituiscono ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e delle linee guida nazionale D.M. 10/09/2010 infrastruttura indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile e pertanto vengono autorizzate nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

Per tali opere il progetto sarà presentato alla Regione Sardegna, Direzione generale dell'industria Assessorato dell'industria Servizio energia ed economia verde che rilascerà l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Infatti, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della L.R. n. 9 del 2006 e dell'articolo 1 comma 17 della L.R. n. 5 del 2009, confermata dall'articolo 58 della L.R. n. 24 del 2016, l'amministrazione precedente, competente al rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza termica installata inferiore ai 300 MW, e relative opere connesse, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, è la Regione Autonoma della Sardegna.

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Gli interventi in progetto sono dunque i seguenti:

- rifacimento del tratto di linea aerea a150 kV "Serramanna - Villasor" nel tratto compreso tra la CP di Villasor e la CP di Serramanna,

Di seguito si riporta una descrizione dettagliata dell'intervento

- RIPOTENZIAMENTO DEL TRATTO DI LINEA AEREA A 150 KV "SERRAMANNA - VILLASOR" NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CP DI VILLASOR E LA CP DI SERRAMANNA
- Il ripotenziamento dell'elettrodotto aereo 150 kV Serramanna-Villasor prevede la sostituzione dell'esistente conduttore di diametro 22,8mm con nuovo conduttore ACSR di diametro Ø31.5mm in grado di trasportare una maggiore intensità di corrente rispetto a quello esistente. Poiché il nuovo conduttore pesa di più, aumentando quindi la freccia e diminuendo quindi la conseguente distanza di sicurezza (franco) dal terreno o dalle altre opere attraversate, e considerando che i tiri più elevati comportano sollecitazioni maggiori sui sostegni esistenti, si rende necessaria la sostituzione di tutti i sostegni. I nuovi sostegni che saranno installati su un nuovo tracciato, parallelo a quello esistente, saranno tralicci unificati Terna della serie 150 Kv Semplice terna conduttore 31,5mm a tiro pieno. I tralicci saranno del tipo troncopiramidali, dotati di tre mensole alle quali saranno collegati i conduttori e un cimino al quale sarà collegata la fune di guardia. La geometria sarà dunque simile a quella dei sostegni esistenti.

La progettazione dell'intero intervento è stata eseguita pensando di ridurre al minimo la lunghezza dei tratti di nuovi elettrodotti da realizzare. Per l'elettrodotto "Serramanna-Villasor" da rinforzare l'impatto sul territorio è ridotto in quanto i sostegni andranno a sostituire quelli esistenti e sono posti su un tracciato parallelo.

I sostegni nuovi saranno messi in posizione tale da ridurre al minimo gli inconvenienti dovuti alla loro presenza (per esempio si è cercato di posizionarli in prossimità dei confini dei fondi).

L'orografia del territorio è pressoché pianeggiante. Si va dai 25 m.s.l.m. per la CP di Villasor ai circa 78 m.s.l.m. per la CP di Serramanna.

Tutti i sostegni della linea "Serramanna-Villasor" dovranno essere demoliti e sostituiti con nuovi sostegni aventi prestazioni meccaniche migliori e altezze tali da rispettare le distanze di sicurezza previste da normativa.



Figura 1 – Area di intervento

3 DESCRIZIONE DELL'AREA PROPOSTA PER L'INTERVENTO

Di seguito viene individuata la localizzazione del sito oggetto di analisi e viene descritto lo stato di fatto dello stesso ed il contesto ambientale.

3.1 Localizzazione delle aree di intervento e delle soluzioni proposte

Gli interventi da analizzare si trovano nei comuni di Villasor e Serramanna.



Figura 2 – Localizzazione degli interventi nel comune di Villasor

L'area individuata per il potenziamento della linea a 150kV "CP Villasor – CP Serramanna" nel comune di Villasor è a carattere prevalentemente agricolo con zone destinate ai pascoli e altre coltivate.



Figura 3 – Localizzazione degli interventi nel comune di Serramanna

L'area individuata per il potenziamento della linea a 150kV "CP Villasor – CP Serramanna" nel comune di Serramanna è anch'essa a carattere prevalentemente agricolo con zone destinate ai pascoli e altre coltivate.

4 ANALISI URBANISTICA

Il presente capitolo riporta l'estratto delle norme tecniche di attuazione dei comuni di Villasor e Serramanna. Tali norme descrivono peculiarità e regole che governano le aree dei comuni interessate dall'intervento e riportate nelle tavole degli estratti dei Piani Urbanistici Comunali (PUC).

4.1.1 Pianificazione comunale

I comuni coinvolti dagli interventi descritti in premessa sono Villasor e Serramanna tutti facenti parte della provincia Sud Sardegna (SU). Si riporta di seguito l'analisi degli assunti urbanistici vigenti.

4.1.1 IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI VILLASOR

Lo strumento urbanistico comunale vigente del comune di Villasor è il Programma di Fabbricazione (PdF). Esso allegato al Regolamento Edilizio Comunale si estende all'intero territorio comunale di Villasor, ai sensi dell'art.34 della L. 17 agosto 1942, n° 1150 e successive modificazioni, e secondo l'art. 7 della L. 19 maggio 1981, n° 17. Il PdF individua i limiti di ciascuna zona omogenea e le caratteristiche da rispettarsi per l'edificazione ai sensi della L. 6 agosto 1967, n° 765 e secondo quanto stabilito dal Decreto dell'Assessore EE.LL., Finanze e Urbanistica del 20 dicembre 1983, n° 2266/U e successive modificazioni per i Comuni di IIa classe. Il PdF entra in vigore con la pubblicazione del decreto di approvazione sul BURAS ed ha valore indeterminato; resta, pertanto, in vigore fino a quando non verranno adottate nuove varianti o nuovi strumenti urbanistici.

L'analisi di coerenza e conformità si è basata quindi sulla sovrapposizione degli interventi previsti e oggetto del presente studio con gli elaborati cartografici dello strumento urbanistico vigente.




Figura 4 - PF Villazor, estratto con sovrapposizione interventi previsti

Dalla verifica grafica contenente la sovrapposizione della linea aerea Villazor-Serramanna con la Tavola “Stralcio PF - Comune di Villazor – Zonizzazione del territorio”, si deduce che l’infrastruttura interessa per un tratto di circa un km una zona settentrionale del Comune di Villazor, ricadendo in zona E (Agricole/Pastorali) e G3 (Impianti tecnologici) punto in cui si collega alla Cabina Primaria di Villazor. Si riporta di seguito la disciplina per le zone E e G3 contenuta negli art.20 e 24 rispettivamente delle Norme Tecniche del Comune di Villazor.

ART. 20 – ZONE OMOGENEE “E” - AGRICOLE-PASTORALI

Le zone omogenee “E” (agricole-pastorali) sono costituite dalle parti di territorio destinate ad uso agricolo ed agro-pastorale, ivi compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti ad essi connessi e per la valorizzazione dei prodotti di tali attività.

La trasformazione urbanistica ed edilizia in queste zone potrà avvenire tramite concessione singola diretta per l’esecuzione delle opere relative, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10 e del D. Ass. EE.LL., Finanze e Urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

Per gli interventi in queste zone dovranno essere recepite le indicazioni contenute nei Piani di Sviluppo Socio-Economico adottati dagli Organismi Comprensoriali, ai sensi della L. R. 1 agosto 1975, n. 33 e successive modificazioni; nei Piani zonali di Valorizzazione e nei piani di sviluppo aziendali e interaziendali di iniziativa privata, ai sensi della L. R. 6 settembre 1976, n. 44 e successive modificazioni.

In assenza di tali strumenti, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche dimensionali delle aziende contadine, è fatto divieto di frazionare i fondi agricoli per scopi residenziali e sono altresì

ammesse nuove costruzioni residenziali solamente quando queste siano funzionali alla conduzione agricola del fondo stesso.

Le richieste di concessione dovranno inoltre contenere gli elementi atti a dimostrare la possibilità di accesso al fondo, mediante strada di penetrazione agraria di larghezza non inferiore a m. 4,00, direttamente collegata con la viabilità pubblica del territorio.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- a) In ogni caso quelli necessari per la trasformazione ed il miglioramento delle attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale, quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse, ivi comprese le residenze quando siano funzionali per la conduzione dei fondi.
- b) I punti di ristoro e le attrezzature di carattere particolare (quali bar, ristoranti, tavole calde, con eventualmente strutture sportive, ricreative e ricettive fino ad un massimo di 20 posti letto, quando queste, per loro natura, non possono essere localizzate in altre zone omogenee)
- c) Impianti tecnologici di interesse pubblico, quali: cabine ENEL, centraline telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili.

Per quanto riguarda:

Densità edilizia: nell'edificazione di tali zone dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- a) indice fondiario massimo di 0,01 mc/mq per le residenze, punti di ristoro ed attrezzature di carattere particolare, previa predisposizione di Piano di Recupero di ristrutturazione urbanistica e purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a m. 500;
- b) Indice fondiario massimo di 0,03 mc/mq per impianti tecnologici di interesse pubblico, con la possibilità di aumento di detto limite fino ad un massimo di 1,00 mc/mq previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale;
- c) Indice fondiario massimo di 0,20 mc/mq per le opere direttamente connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale; detto limite potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale, e purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a m. 500.

Per interventi con indici superiori a quelli di cui sopra, o, comunque, nei seguenti casi:

- Volumi superiori a mc 3.000;
- Numero di addetti superiore a 20 unità;
- numero di capi bovini (o equivalente di altra specie) superiore alle 100 unità;

il rilascio della concessione è subordinato oltre a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato Regionale agli EE.LL., Finanze e Urbanistica, sentita la Commissione Urbanistica Regionale.

Limiti di altezza: l'edificazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) per le residenze, altezza massima di m. 7,00 e numero di piani pari a 2;
- b) per i punti di ristoro ed attrezzature destinate al tempo libero e alla ricreazione, altezza massima di m. 7,00 e numero di piani pari a 2;
- c) per impianti tecnologici di interesse pubblico l'altezza massima di m. 7,00; saranno consentite altezze maggiori se giustificate da necessità specifiche e dimostrate di funzionamento degli impianti stessi e, comunque, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
- d) per le opere di direttamente connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale, altezza massima di m. 7,00; saranno consentite altezze maggiori se giustificate da specifiche e dimostrate esigenze aziendali e, comunque, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Distacchi: per ogni intervento edificatorio dovrà essere assicurato il rispetto delle norme di cui al D. I. 1 aprile 1968, n. 1404, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, secondo il disposto dell'art. 5 del D. Ass. EE.LL., Finanze e Urbanistica del 20 settembre 1983, n. 2266/U e successive modificazioni.

Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti distacchi:

- a) Tra corpi di fabbrica prospettanti, anche di uno stesso fabbricato, dovrà essere assicurata una distanza pari all'altezza dell'edificio più alto;
- b) Dai confini aziendali dovrà essere assicurata una distanza pari allo 0,50 dell'altezza dell'edificio e, comunque, non inferiore a mm. 10,00;
- c) Dal ciglio delle strade di penetrazione agraria e da quelle non menzionate dal D. I. 1 aprile 1968, n. 1404, ad eccezione di quelle interne all'area di pertinenza aziendale, dovrà essere assicurata una distanza minima non inferiore a m. 14,00;
- d) Tra edifici residenziali e locali strumentali, adibiti al ricovero degli animali, dovrà essere assicurata una distanza minima non inferiore a m. 10,00.
- e) *Quando il confine è costituito da una strada le distanze delle costruzioni dal confine non devono essere inferiori a m. 10,00, o a quanto stabilito dal D. M. del 01.04.1968, n. 1404, qualora le strade siano comunali, provinciali o statali.*

(quest'ultimo punto è stato introdotto come eccezione dalla Nota Ass. n. 1242/U del 31.03.1988 in approvazione della delibera C.C. n. 118 del 177.1.1987)

Tipi edilizi: i fabbricati dovranno sorgere isolati nel fondo aziendale.

Recinzioni: le nuove recinzioni saranno consentite esclusivamente del tipo "a vista".

Sarà consentita la manutenzione, la demolizione e ricostruzione di recinzioni a parete piena esistenti. Nel caso in cui le recinzioni, come pure eventuali alberature o insegne pubblicitarie o onomastiche si trovino nella diretta pertinenza di curve, incroci, biforcazioni e diramazioni stradali, i distacchi minimi dal ciglio stradale potranno essere aumentati e regolati a norma del R. D. 8 settembre 1933, n. 1740 e successive modificazioni.

ART. 24 - SOTTOZONA "G3" - IMPIANTI TECNOLOGICI

Le sottozone G3 (impianti tecnologici) comprendono le porzioni di zone omogenee G (attrezzature di interesse generale), destinate ad accogliere impianti tecnologici quali depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori e depositi, stazioni di pompaggio di interesse comunale e sovracomunale.

Tali impianti dovranno osservare rigorosamente le norme vigenti contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto, e non creare pericolo alcuno per la salute pubblica. Inoltre, i rapporti tecnici e dimensionale dovranno essere preventivamente giudicati idonei dall'Amministrazione Comunale attraverso i suoi organi tecnici, e studi opportuni in relazione all'interesse pubblico ed al rispetto ambientale.

I progetti esecutivi di intervento dovranno assicurare spazi per il parcheggio e la manovra dei mezzi, opportunamente dimensionati, e la sistemazione a verde delle superfici restanti

La realizzazione dell'opera in Comune di Villasor non prevede attraversamenti stradali importanti. Tuttavia si riporta quanto specificato dal Regolamento Comunale in merito alla Viabilità Extraurbana Comunale e Vicinale.

Art. 5**Attraversamenti ed uso della sede stradale**

- 1) Non possono essere effettuati senza preventiva concessione e/o autorizzazione rilasciata dal Comune di Villasor, attraversamenti od uso della sede stradale comunale e vicinale extraurbana e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.**
- 2) La concessione e/o l'autorizzazione viene rilasciata solo in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico effettuato dal Comune di Villasor.**
- 3) Chiunque realizza un opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e/o autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 687,75 a Euro 1.376,55**.**
- 4) Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione e/o autorizzazione o nelle norme del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 343,35 a Euro 1.376,55**.**
- 5) La violazione prevista dal comma 3) importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed alle sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI del vigente Codice della Strada.**
- 6) La violazione prevista dal comma 4) importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed alle sue spese, della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI del vigente Codice della Strada.**

Infine si aggiunge una nota concernente le Servitù Militari, in quanto in comune di Villasor, ad Est del centro abitato, è presente una fascia di rispetto (area a strisce blu in Figura 25) per la presenza dell'aeroporto militare denominato "Decimomannu".

Di seguito viene riportata una descrizione dell'aeroporto e delle relative fasce di rispetto.

L'Aeroporto militare denominato "Decimomannu"

NOTIZIE STORICHE

In previsione del 2° conflitto mondiale, l'allora Governo Italiano nell'anno 1939 predispose i programmi per la realizzazione di un aeroporto militare nel territorio del Comune di Villasor in prossimità del confine con il territorio del Comune di Decimomannu.

L'area scelta era costituita dal salto "Sa Sorixina" di proprietà del Comune di Villasor esteso per circa 126 Ha e dal salto "Su Danièbi" di proprietà dei Signori Puxeddu Camillo e del Cavalier Marongiu, esteso per oltre 250 Ha.

Nell'ottobre dell'anno 1939 le aree vennero occupate e celermente si procedette alla realizzazione di un aeroporto di guerra, avente le piste in terra battuta.

Le strutture aeroportuali erano costituite da baraccamenti lignei e da rifugi sotterranei in c.a., ancora presenti nel territorio.

Gli uffici del Comando aeroportuale furono sistemati nei fabbricati dell'azienda Marongiu a cui le autorità aggiunsero altri corpi di fabbricato ancora presenti (capannoni, cappella religiosa e ampi rifugi plurivani in c.a. totalmente interrati).

Al Comune di Villasor venne riconosciuto nell'anno 1941 ÷ 42 un indennizzo di circa lire 254.000,00 del periodo, indennizzo mai pagato dallo Stato Italiano.

Concluso il 2° conflitto mondiale, l'aeroporto per circa 10 anni venne abbandonato.

Il decorrere dall'anno 1954, nel quadro degli accordi NATO, furono intrapresi i lavori per la realizzazione dell'attuale struttura aeroportuale.

DESCRIZIONE STRUTTURA AEROPORTUALE

L'aeroporto denominato "Decimomannu" è articolato fondamentalmente in due complessi:

- Complesso aeroportuale, costituito da piste, hangar, uffici, depositi ecc.;
- Complesso deposito munizioni, costituito da casamatte protette da baluardi in terrapieno.

Il complesso Aeroportuale è ubicato interamente in agro del Comune di Villasor, nelle regioni "Sa Sorixina" e "Su Danièbi" ed ha una estensione complessiva di circa 500 Ha.

Il complesso deposito munizioni, è disposto ad una distanza dal perimetro aeroportuale di circa ml. 600,00, ed è ubicato in regione "Forada Gureu" del territorio di Villasor, ed ha una estensione di circa 56 Ha.

Il perimetro del deposito munizioni è disposto a una distanza di circa 200 ml dalla periferia sud dell'abitato di Villasor.

Attorno al complesso aeroportuale ed al deposito munizioni gravano fasce di rispetto per profondità variabili dai ml 300 ai ml 400 oltre al corridoio d'atterraggio per una superficie complessiva di circa 1.000 Ha. All'interno delle fasce di rispetto sussistono vincoli che limitano notevolmente il diritto di coltivazione e di edificazione.

FASCE DI RISPETTO

- **Deposito Munizioni:** nelle aree circostanti il Deposito Munizioni sono imposti i sottoelencati vincoli di servitù:
 - Entro la fascia di terreno della profondità di m. 100 (cento), misurati a partire dalla recinzione attiva dell'impianto, evidenziata in colore giallo, è fatto divieto di:
 - Fare piantagioni di essenza tale da impedire la vista dall'interno dell'installazione o da costituire pericolo d'incendio;
 - Costituire sul posto covoni e lasciare seccare i prodotti della coltivazione o dell'eventuale vegetazione spontanea nonché dame alle fiamme i relativi residui;
 - Costruire strade;
 - Fabbricare muri, edifici o altre strutture;
 - Fare elevazioni di terra o altro materiale;
 - Scavare fossi o simili di profondità superiore a cm. 50;
 - Impiantare linee elettriche, gasdotti, oleodotti;
 - Realizzare depositi di materiale infiammabile di qualsiasi tipo.
 - Sulla fascia di terreno della larghezza massima di circa m. 345 (trecentoquarantacinque) e minima di circa m. 50 (cinquanta), misurati a decorrere dalla distanza di m. 100 (cento) dalla recinzione attiva dell'infrastruttura, evidenziata in colore verde, è fatto divieto di:
 - Fare costruzioni di qualsiasi genere e aprire strade.
- **Perimetro Aeroportuale:** nelle aree circostanti il Perimetro Aeroportuale sono imposti i sottoelencati vincoli di servitù:
 - Nella zona di terreno riportata in velatura gialla sulla mappa, è fatto divieto di costituire ostacoli di qualsiasi altezza.
 - Nella zona di terreno riportata in velatura rossa sulla mappa, è fatto divieto di costituire ostacoli che, rispetto al livello medio del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di 1 mt. per ogni 7 mt. di distanza dal perimetro stesso.
- **Corridoio Aereo d'Atterraggio:** nelle aree sottostanti il Corridoio Aereo d'Atterraggio sono imposti i sottoelencati vincoli di servitù:
 - Nella zona di terreno riportata in velatura azzurra sulla mappa, è fatto divieto di costituire ostacoli che superino in altezza la quota s.l.m. di mt. 31, corrispondente al livello medio del tratto di perimetro aeroportuale sulla direttrice di atterraggio, aumentata di 1 mt. per ogni 50 mt. di distanza dal perimetro dell'aeroporto medesimo. Nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota s.l.m. di mt. 72 corrispondente al livello medio dell'aeroporto, aumentato di mt. 45.

Nelle aree sottoposte a vincolo vengono esercitate attività agricole, limitate alle sole colture erbacee.

Il territorio di Villasor, ed in particolare il suo centro abitato, è sottoposto ad un fenomeno di inquinamento acustico dipendente dall'attività aeroportuale.


RIEPILOGO

Nel territorio del Comune di Villasor esteso per Km² (Ha 8.656,00) le aree asservite alla difesa sono così costituite:

1. Area appartenente al Demanio Aeronautico
Superficie Ha 556,00 - Rappresentante il 6,42 % dell'intero territorio
2. Area sottoposta a Servitù militare
Superficie Ha 1.000,00 - Rappresentante il 11,55% dell'intero territorio

Complessivamente le aree asservite e limitate dalla necessità militari costituiscono il 17,97% dell'intero territorio comunale.

Avendo considerato la documentazione e la cartografia descrivente l'aeroporto Decimomannu ed i relativi vincoli di servitù, si è evinto che la linea elettrica Serramanna-Villasor risulta ben al di fuori della fascia di rispetto della Servitù Militare e pertanto non arrecherà disturbo all'aeroporto.



4.1.2 IL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI SERRAMANNA

Lo strumento urbanistico comunale vigente del comune di Serramanna è il Piano Urbanistico Comunale (PUC) redatto nel 1994, e approvato con delibera del Consiglio Comunale (CC) n° 17 del 14/04/1994 e pubblicato sul BURAS n° 27 parte III del 18 Agosto 1994. Tale PUC è stato successivamente oggetto di varie varianti, l'ultima delle quali è risale al 2016, con la delibera n°35 del CC.

Il Piano è stato redatto ai sensi della L.R. N° 45/89 e in adeguamento al PTP n° 10 di cui al D.P.G.R. n° 275/93.

Come per il Piano Paesaggistico Regionale, anche per il PUC del comune di Serramanna l'analisi di coerenza e conformità si è basata sulla sovrapposizione degli interventi previsti e oggetto del presente studio con gli elaborati cartografici.




Figura 5 - PUC Serramanna, estratto con sovrapposizione interventi previsti

Dalla verifica grafica dello Stralcio PUC – Comune Serramanna si evince che l'intervento previsto interessa una zona agraria (Zona E, Art. 14 NTA Serramanna, 2016). Si osserva anche che la linea attraversa in due punti la viabilità principale, tuttavia la mappa del PUC di Serramanna è parecchio datata, difatti l'unica strada di una certa importanza che viene attraversata dalla linea è la SS 293 di Giba, in corrispondenza del traliccio n. 25 (il secondo partendo dalla CP Serramanna). Questa strada statale collega la Marmilla con il Sulcis-Iglesiente, passando per il Campidano di Cagliari e il Monreale. Ad ogni modo l'opera non ne comprometterà le relative caratteristiche in quanto le opere a terra (sostegni e tralicci) verranno realizzate al di fuori del sedime stradale. Dalla figura si nota l'attraversamento del Torrente Leni, ma anche qui non vi saranno impatti degni di nota, perché i tralicci verranno posizionati al di fuori dell'alveo attivo del corso d'acqua adottando tutti gli accorgimenti del caso per garantire la sicurezza idraulica; argomento che verrà trattato con maggior dettaglio allo specifico capitolo sull' "Ambiente Idrico" del Quadro Ambientale.

Non visibile sullo Stralcio PUC è il sito di importanza archeologica denominato "Su Fraigu", di cui verrà trattato con maggior dettaglio nel quadro ambientale e nell'elaborato B.S.08 (Relazione archeologica). In quest'ultimo risulta che l'opera in progetto non rientra nella fascia tutelata di inedificabilità, in quanto

il sito è ubicato ad una distanza superiore a 150 m. Pertanto, viene attribuito un rischio archeologico nullo.

Ai lati della linea, precisamente in corrispondenza dei tralicci n. 9 e 25-26 sono presenti due discariche. La prima, denominata "Mitza Linus", è una discarica di RU dismessa, mentre la seconda è una discarica di inerti attiva. Anch'esse non sono visibili sulla mappa del PUC di Serramanna, ma possono essere visualizzate nella tavola B.S.21 – Altri rischi. Anche di esse verrà trattato più approfonditamente in seguito.

Si riporta di seguito l'estratto normativo delle NTA contenente la disciplina per le emergenze storiche e ambientali.

Art. 14

ZONA E

- 1) Comprende le parti di territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura ed alla coltivazione industriale del legno.
- 2) Sono ammesse le seguenti costruzioni:
 - a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
 - b) fabbricati per l'agriturismo;
 - c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva);
 - d) strutture di recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale;
- 3) Dovranno essere applicati i seguenti indici massimi:

- a) 0,20 mc/mq per i fabbricati di cui al precedente comma 2 lett. a);
- b) 0,03 mc/mq per le residenze;
- c) 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui al precedente comma 2 lett. c);
- d) fino a 0,10 mc/mq per le strutture di cui al precedente comma 2 lett. d);
- e) 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine Enel, centrali telefoniche, stazioni per ponti radio, ripetitori e simili autorizzati di volta in volta con delibera comunale.

Per le opere di cui al punto a) l'indice può essere incrementato fino al limite max di 0,50 mc/mq con delibera del consiglio comunale in presenza di particolari esigenze aziendali. Per interventi con indici superiori a quelli indicati ai punti di cui sopra e per insediamenti o impianti con volumi superiori ai 3000 mc., o con numero di addetti superiori a 20 unità o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie).

Ai fini del computo della volumetria ammissibile è possibile utilizzare anche appezzamenti non contigui, di proprietà od in affitto (con contratto regolato dalla L. 3 maggio 1982 n. 203 - Norme sui Contratti Agrari), che siano comunque al servizio dell'azienda agricola o zootecnica.

Art. 21

NORME E PROCEDURE PER LE MISURE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale tutti i progetti di trasformazione che direttamente o indirettamente per azioni indotte interessano le zone: A, H2, H4, E.

Questi interventi, che si specificano nei commi successivi, dovranno seguire le procedure seguenti per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

4) - Zona E

Sono soggetti a V.I.A. tutti gli interventi in zona agricola che interessino il corso del fiume Mannu.

In questi casi la valutazione dovrà essere condotta secondo la procedura della verifica del rispetto del sistema idraulico e della garanzia delle misure antinquinamento.

Il tecnico

Dott. Ing. Giulia Bettiol